TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 35

Traduzioni e legalizzazioni

1. Le richieste di assistenza giudiziaria ed i relativi documenti nonche' le comunicazioni prevedute dall'articolo 33 devono essere redatte nella lingua ufficiale di una delle Parti contraenti. L'aggiunta di traduzioni non puo' essere richiesta.

2. Le richieste ed i documenti relativi nonche' le comunicazioni prevedute dall'art. 33 sono esenti da ogni legalizzazione.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-35-traduzioni-e-legalizzazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it